

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI Presidente

(NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 09/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 17 novembre 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che, in data 24 giugno 2009, aveva stipulato con la parte resistente un contratto di prestito personale, per un importo lordo di € 16.000,00, tuttora in essere. In relazione al predetto finanziamento contesta dinanzi all'ABF lo “*sforamento del tasso soglia ai sensi della L. 108/96 in ben 5 casi*”:

- 1) “*tasso di mora ai sensi della sentenza della Cassazione nr. 350/2013*”, sostenendo che sul punto la circolare della Banca d'Italia del 3 luglio 2013 ha “*carattere meramente orientativo e non giurisprudenziale*” e richiamando a sostegno la più recente Cass. sentenza n. 12028/2010;
- 2) “*usura da insolvenza in caso di risoluzione del contratto*”;
- 3) “*usura dal calcolo del TIR (tasso di rendimento interno) in caso di insolvenza*”;
- 4) “*usura in caso di estinzione anticipata (tenendo presente le spese di estinzione anticipata)*”.
- 5) “*usura da calcolo del TIR in caso di estinzione anticipata*”.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma che il finanziamento in oggetto è regolato al tasso fisso dell'11,75 e prevede l'applicazione di ulteriori oneri e costi (“*es. spese di assicurazione facoltative, spese di istruttoria, commissione incasso rata*”), tutte indicate nella documentazione contrattuale sottoscritta dal ricorrente. Ha richiamato l'art. 1815 comma 2, c.c. e i “*chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*” di Banca d'Italia del luglio 2013, secondo cui, per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito, la verifica sul rispetto delle soglie, è compiuta solo al momento della stipulazione del contratto, in cui la misura degli interessi viene stabilita.

Rileva che i tassi contrattuali risultano inferiori al tasso soglia del periodo; il TEG risultante all'atto della stipula si attesta infatti al 13,08%, a fronte di un tasso soglia del 13,545% (come desunto dal comunicato Banca d'Italia del 30 marzo 2009). Ha soggiunto che l'assicurazione accessoria al finanziamento riveste carattere facoltativo e che le disposizioni all'epoca vigenti prevedevano l'esclusione delle relative spese dalla quantificazione del TEG.

Ha quindi ritenuto destituita di ogni fondamento la censura di usurarietà dei tassi di mora. Ciò in quanto le disposizioni contrattuali ne escludono la possibile sommatoria, piuttosto prevedendone l'alternatività. In concreto, nel corso del rapporto, si è fatto luogo all'applicazione di mora, per € 3,50, esclusivamente in occasione della rata di gennaio 2014 poi regolarizzata il 3 marzo successivo.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro "il rimborso mediante compensazione del credito residuo degli interessi corrisposti (...) in virtù del finanziamento personale".

La parte resistente ha chiesto al Collegio di "dichiarare il ricorso in argomento non accoglibile".

DIRITTO

Il Collegio rileva, preliminarmente all'esame nel merito della controversia, che la domanda non è sufficientemente circostanziata; verte sulla contestazione della usurarietà del tasso sotto vari profili senza però procedere alla quantificazione dello stesso e a definire il metodo di calcolo a tal fine utilizzato; viene fondata dal legale del ricorrente "sull'analisi del contratto di finanziamento e sulla perizia econometrica svolta sullo stesso" non allegati al ricorso. In fattispecie analoghe, i Collegi ABF hanno respinto ricorsi caratterizzati dall'indeterminatezza della domanda e dalla carenza di prova, in quanto finivano per atteggiarsi quali "strumenti volti a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF" (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1897/14); inoltre, il "mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova che incombe al ricorrente ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c. non può essere supplito da quest'Arbitro mediante lo svolgimento di un'attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2261/14). Con più specifico riferimento alla domanda di restituzione degli interessi usurari connotata da un lacunoso quadro probatorio, va richiamato l'orientamento dei Collegi in materia, secondo cui trova applicazione il principio sancito dall'art. 2697 c.c., per cui è onere del cliente che agisce per la tutela dei propri interessi provare i fatti che costituiscono fondamento della propria pretesa, cioè nella specie contratto e successivi estratti conto. Sulla mancanza di allegazione della parte, cfr. Collegio Napoli, decisione 939/2014: "quel che deve segnalarsi è come, nel caso di specie, non sembri possano dirsi adeguatamente soddisfatti dalla parte ricorrente i necessari oneri di allegazione e prova del carattere illecito delle condizioni contrattuali applicate dal resistente in relazione alla misura degli interessi e alle modalità di capitalizzazione").

Ciò precisato, è anche noto l'orientamento dell'ABF di privilegiare risposte nel merito, ove la questione sia "liquida" per la decisione, piuttosto che arrestarsi a una valutazione di inammissibilità. Infatti, al di là dei calcoli mancanti, i motivi per i quali sarebbero usurari i tassi applicati al contratto di finanziamento ancora in corso sono del tutto infondati.

Anzitutto, per la tipologia di finanziamento cui appartiene quello in esame, in virtù della legislazione vigente, è consentito procedere alla valutazione di usurarietà solo al momento della conclusione del rapporto e dal calcolo verificato dal Collegio il TEG applicato è inferiore al tasso soglia in vigore a quella data. Nel calcolo del TEG non sono stati correttamente compresi gli oneri assicurativi (facoltativi), perché così all'epoca disponeva la normativa vigente. Comunque, dalle menzionate verifiche effettuate dal Collegio risulta che neanche nel corso del rapporto si è registrato un superamento del tasso soglia tempo per tempo vigente.

Neppure corretto appare il tentativo di censurare il tasso applicato cumulando il tasso corrispettivo e il tasso moratorio, sulla base di una non corretta interpretazione dell'*obiter dictum* contenuto nella decisione di Cass. n. 350/13. Sul punto già la Banca d'Italia, nei "Chiarimenti in materia di applicazione di legge antiusura" del

3 luglio 2013, ha ritenuto che gli interessi di mora vadano esclusi dal calcolo del TEG. Siffatta opzione interpretativa non è accolta neppure dalla giurisprudenza ABF, avendo sul punto il Collegio di coordinamento (decisione n. 1875 del 28 marzo 2014) già chiarito che “*gli interessi moratori debbono essere differenziati da quelli corrispettivi, non solo in contemplazione della loro funzione e natura giuridica, ma anche nella loro misura. Non si può accedere alla tesi per cui il calcolo mediante il quale si perviene ad individuare i tassi soglia del TAEG si può estendere anche ai pur non contemplati tassi moratori convenuti, alla luce della sostanziale omogeneità con i tassi corrispettivi che invece non sono oggetto di rilevazione*”. Senza contare poi che, nel caso di specie, la misura degli interessi moratori non viene fornita dal ricorrente ma dall’intermediario e che, nel corso dell’ammortamento del finanziamento, finora è stata fatta applicazione degli interessi moratori con riferimento al pagamento ritardato di una sola rata e per un ammontare pari a € 3,50.

Di nuovo non corretta è la posizione che collega l’usurarietà del tasso all’ipotesi del rimborso anticipato del prestito. Fermo restando che difetta qualsiasi dettaglio a supporto della censura e che i costi di estinzione sono esclusi dal calcolo del TEG (in quanto del tutto eventuali) è sufficiente richiamare, riguardo alla paventata usurarietà per l’ipotesi di estinzione anticipata, quanto disposto dal Collegio di Milano, decisione n. 954/2015, secondo cui “*la domanda principale del ricorrente non merita accoglimento essendo fondata su un evidente equivoco. Sostiene, infatti, il ricorrente che il TEG previsto dal contratto si accresce in caso di estinzione anticipata per effetto della mancata restituzione degli oneri accessori; ciò comporta che secondo i suoi calcoli, sarebbe superato il tasso soglia previsto dalla disciplina di contrasto dell’usura e, pertanto, si renderebbe applicabile il disposto dell’art. 1815, secondo comma, c.c., ai sensi del quale tutti gli interessi divengono non dovuti. Come già evidenziato dal Collegio, il ragionamento seguito dal ricorrente ‘dimentica che ai sensi dell’art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001 n. 24, ‘ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti’, sicché è un errore giuridico dare rilevanza a detti fini a vicende successive come l’estinzione anticipata’. Inoltre è logicamente contraddittorio dare rilevanza ad una clausola del contratto la cui nullità nei confronti dei consumatori è acclarata e di cui la stessa ricorrente si avvale per formulare la domanda subordinata’ (Collegio di Milano, decisione n. 6731/2014)”.*

P.Q.M

Il Collegio non accoglie il ricorso.

***Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**